



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 3 DEL 28-04-2010

**Oggetto: MODIFICA ARTT. 6 - 7 - 9 DEL REGOLAMENTO IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI.-**

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. All'appello nominale risultano presenti:

PIATTI DANIELE	P	TESEI MARTA	P
SIROTI STEFANO	P	SEVERINI GIORDANO	A
MONTEVERDE SIMONE	P	GALLETTI GIUSEPPE	P
BARTOLINI SAURO	P	BARTOLINI PAOLO	P
VERDICCHIO PATRIZIA	P	LAMBERTUCCI FABIO	P
PARRUCCI ARIANNA	P	QUINTILI RAOUL	P
PISANI FRANCESCA	P		

Assegnati n. 13
In carica n.13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Partecipa il 0 Sig. PISTELLI ITALIA

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIATTI DANIELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

SIROTI STEFANO

TESEI MARTA

QUINTILI RAOUL

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile N

COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2010
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

OGGETTO DELIBERA: MODIFICA ARTT. 6-7-9 DEL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Loro Piceno lì 21/04/2010

Responsabile del III Settore
Dott.ssa Federica Paoloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Loro Piceno lì 21/04/2010

Responsabile del III Settore
Dott.ssa Federica Paoloni

Richiamato l'attuale regolamento dell'Imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di consiglio nr. 20 del 30.03.2006, in particolare gli artt. 6-7 e 9, che regolano i versamenti, le comunicazioni e il sistema sanzionatorio;

Considerato che si intende rettificare gli articoli di cui sopra con quanto segue:

Art. 6 - Dichiarazione e Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs.n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad euro 4,00 (quattro/00).

Qualora l'acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l'imposta complessiva risulti maggiore, il versamento complessivo è effettuato in sede di saldo.

4. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 7 - Liquidazione ed accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 9 - Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Richiamato il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3: "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo" che dispone di estendere il principio del favor rei anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi "definitivo";

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di sostituire gli attuali artt. 6-7-9 del regolamento in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2006 nel modo seguente:

Art. 6 - Dichiarazione e Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs.n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad euro 4,00 (quattro/00). Qualora l'acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l'imposta complessiva risulti maggiore, il versamento complessivo è effettuato in sede di saldo.
4. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante

l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 7 - Liquidazione ed accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 9 - Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
 2. Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
 3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
2. Salvo il caso d'intervenuta definitività del provvedimento sanzionatorio - le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute, di cui sopra, devono essere applicate anche retroattivamente, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi "definitivo", secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3.

Al termine della relazione il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione

Nessun Consigliere chiede la parola.

Si procede alla votazione **per alzata di mano** con il seguente risultato:

Presenti n. 12.

Votanti n. 12

Favorevoli n.12

Contrari n.=

Astenuti n. =

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 da parte dei responsabili dei settori interessati e competenti

Visto l'esito della votazione

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare integralmente il documento istruttorio sopra riportato parte integrante e

- sostanziale del presente deliberato che s'intende qui di seguito integralmente riportato
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010
 3. Dalla stessa data sono abrogati gli artt. 6 – 7 – 9 del regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con Delibera di Consiglio nr. 20 del 30.03.2006
 4. di approvare pertanto il nuovo testo del Regolamento quale proposto all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 5. di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Roma

INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;

CON pari voto unanime verbalmente reso:

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIATTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PISTELLI ITALIA

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISTELLI ITALIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PROT.N.....

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PISTELLI ITALIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PISTELLI ITALIA